



Notario
Nicola Genua

Repertorio n. 15423 ----- Raccolta n. 3696 -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaotto, questo giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore diciannove e quaranta. -----

In Giulianova, via Dell'Annunziata 92, presso la sede operativa dell'Associazione di cui infra. -----

Innanzi a me dottor NICOLA GENUA, Notaio alla residenza di Mosciano Sant'Angelo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara -----

----- è presente il signor: -----

- **ROSELLI Vincenzo**, nato a Giulianova il giorno 11 luglio 1960, residente in Giulianova, Viale Orsini n. 39, codice fiscale RSL VCN 60L11 E0580, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione: -----

"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Giulianova" in breve denominata "ANFFAS - ONLUS DI GIULIANOVA", con sede legale in Giulianova (TE), Viale Orsini 39 e sede operativa in Giulianova, via Dell'Annunziata 92, codice fiscale 91024740671, iscritta al Registro Regionale del Volontariato con determinazione n. DA5/179 del 15/11/2002 e iscritta all'Albo Provinciale dell'Associazionismo e del Volontariato con Decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 144431 del 18/07/2006. --
Comparsa della cui identità personale sono certo il quale,

----- premette -----

- che sono qui convenuti i soci della predetta Associazione essendo stati convocati mediante avviso ai soci per riunirsi in questo giorno ed in questo luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ordine del giorno: -----

1) Modificazione dello statuto mediante riformulazione degli articoli come indicato da ANFFAS Nazionale ed ai fini della richiesta della personalità giuridica. -----

----- Ciò premesso -----

il signor ROSELLI Vincenzo, nella suindicata qualità, richiede me notaio di far constare da pubblico verbale lo svolgimento della presente assemblea e delle conseguenti deliberazioni. -----

Io notaio, aderendo alla richiesta, do atto che l'assemblea si svolge come segue: -----

- assume la presidenza a norma di statuto, il signor ROSELLI Vincenzo il quale constata che sono presenti, in persona o per delega, oltre a esso comparsa, gli associati signori indicati nell'elenco che, firmato dal comparsa e da me Notaio si allega sotto la lettera "B"; del Consiglio Direttivo sono presenti, i signori: Roselli Vincenzo, Presidente; Verona Giancarlo, Vice Presidente; Valentina Scarpantoni, Consigliere; del Collegio dei revisori, Franco di Lorenzo, Pre-

Reg. A. G. L. P. M. I.
15 8211 2009

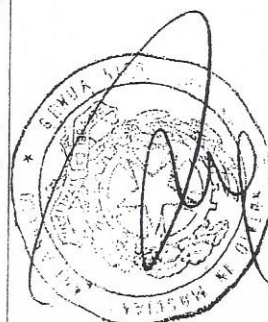
3hh

Seue AT



Vicolo F.lli De Benedictis, 6 - 64023 Mosciano Sant'Angelo - Tel. 085.8069098 - Fax 085.8063998 - E-mail: nicola.genua@notariato.it

Dott. Nicola Genua - Notaio



sidente; Antonio Maisano; Maria Manuela Molinis, componenti;
-- che perciò la presente assemblea è validamente costituita, essendo stata regolarmente convocata. -----

Gli associati si dichiarano informati sull'argomento all'ordine del giorno. -----

Si procede quindi alla discussione dell'argomento all'ordine del giorno. -----

Il Presidente fa presente la necessità di procedere alla riformulazione degli articoli dello statuto come indicato da ANFFAS Nazionale al fine di rendere omogenei gli statuti delle Associazioni socie, nonché ai fini della richiesta della personalità giuridica. -----

Indi sull'argomento esposto il Presidente apre la discussione. -----

Dopo ampia discussione il Presidente pone ai voti il seguente -----

----- ordine del giorno: -----

- l'assemblea: -----

- approvate le comunicazioni del Presidente, -----

----- delibera: -----

1) di modificare lo statuto mediante riformulazione degli articoli come indicato da ANFFAS Nazionale al fine di rendere omogenei gli statuti delle Associazioni socie, nonché ai fini della richiesta della personalità giuridica, che previa lettura da me datane al comparente e agli intervenuti e loro approvazione, viene allegato a questo atto sotto la lettera "A". -----

Tale ordine del giorno, messo ai voti, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità. -----

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore venti e quarantacinque minuti. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me sopra cinque pagine dei due fogli di cui consta fin qui, e di esso ho dato lettura ai comparenti, i quali a mia domanda l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono, essendo le ore venti e quarantacinque. -----

Firmato: Vincenzo ROSELLI - Nicola GENUA Notaio -----



Notaio
Nicola Genua

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 15423 Raccolta n. 3696 -

----- STATUTO -----

----- ANFFAS - ONLUS di GIULIANOVA -----

----- ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' -----

----- INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE -----

Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche -----

Art. 1 ---- COSTITUZIONE -----

Art. 2 ---- SEDE -----

Art. 3 --- FINALITA' E ATTIVITA' -----

Art. 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ON-
LUS -----

Art. 4 ---- RISORSE ECONOMICHE -----

Titolo secondo: Soci -----

Art. 5 ---- SOCI -----

Art. 5 bis ONORIFICENZE -----

Art. 6 ---- CESSAZIONE QUALITA' DI SOCIO -----

Titolo terzo: Organi Sociali -----

Art. 7 --- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -----

Art. 7 bis CARICHE SOCIALI -----

Art. 8 --- ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI -----

Art. 9 --- ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----

Art. 10 --- ASSEMBLEE: POTERI -----

Art. 11 --- CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE -----

Art. 12 --- CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO -----

Art. 13 --- CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI -----

Art. 14 --- CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE -

Art. 15 --- PRESIDENTE -----

Art. 16 -- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -----

Art. 17 -- COLLEGIO DEI PROBIVIRI -----

Titolo quarto: Norme Amministrative -----

Art. 18 ---- BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE -----

Art. 19 ---- DURATA DELL'ASSOCIAZIONE -----

Art. 20 ---- SCIOGLIMENTO -----

Art. 21 --- REGOLAMENTO -----

Art. 22 -- NORME DI RINVIO -----

Art. 23 --- NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE -----

----- TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE -----

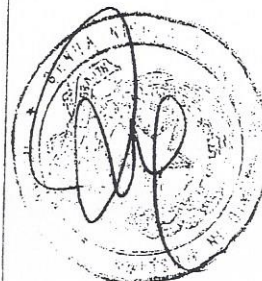
Articolo 1. COSTITUZIONE -----

E' costituita l'"Associazione Famiglie di Persone con Disa-
bilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) -
Onlus di Giulianova, in breve denominabile anche Anffas On-
lus di Giulianova". Tale denominazione o la denominazione
abbreviata Anffas Onlus di Giulianova, sarà usata in qual-
siasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al
pubblico. -----

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte del-
l'unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello
Statuto dell'Anffas Onlus Nazionale. -----

Articolo 2. SEDE -----

L'Associazione ha sede legale in Giulianova (TE), Viale Or-



sini n. 39. -----

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Abruzzo. -----

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci e ciò comporterà modifica dello statuto. -----

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto. -----

I soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. -----

Articolo 3. FINALITA' E ATTIVITA' -----

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro (opera prevalentemente su base di volontariato) e le cariche sono gratuite. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. -----

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a: -----

- a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello statuto di Anffas Nazionale; -----
- b) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro familiari; -----
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità; -----
- d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico"; -----
- e) promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado; -----
- f) formare persone impiegate o da impiegare direttamente

nelle attività istituzionali svolte dall'associazione; -----
g) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico/motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato; -----

h) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità; -----

i) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non fanno o non possono rappresentarsi. -----

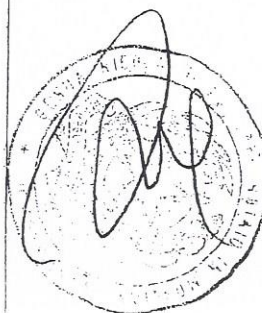
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse. ---
Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali. --

ARTICOLO 3.1. OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS -----

Le attività di cui all'Art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale. -----

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovraregionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune. -----

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n° 00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall' Art. 4 bis dello statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo. -----



L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti a: -----

- 1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità; -----
- 2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus; -----
- 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457,00 attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno un revisore contabile iscritto nel relativo albo; -----
- 4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS; -----
- 5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento; -----
- 6) inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas Nazionale; -----
- 7) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno; -----
- 8) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale. -----

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale. -----

Articolo 4. RISORSE ECONOMICHE -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. -----

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da: -----

- quote sociali; -----
- contributi dei Soci; -----
- contributi di privati; -----
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; -----
- contributi di organismi Internazionali; -----
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; -----

- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali; -----
- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni; -
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa. -----
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. -----

TITOLO SECONDO: SOCI

Articolo 5. I SOCI

I soci si distinguono in: -----

Ordinari: -----

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta. -----

Per singola persona con disabilità il numero dei soci collegati non può essere superiore a tre. -----

La qualifica di Socio ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità. -----

Amici: -----

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno. -----

I Soci amici sono iscrivibili nel limite del trenta per cento del numero complessivo dei Soci stessi. -----

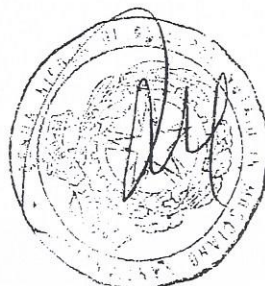
L'attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite. -----

Gli aspiranti Soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. -----

L'Ammissione a Socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dalla contestuale iscrizione nel libro soci. -----

Ad ogni Socio successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazionale. -----

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Diretti-



vo. -----
Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. -----

I Soci hanno il diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione. -----

I Soci hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi della Associazione. -----

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie. -----

Articolo 5 bis. ONORIFICENZE -----

L'Assemblea dei Soci può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa. -----

Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente onorifico e non attribuisce diritto di voto né obblighi economici nei confronti dell'Associazione. -----

Articolo 6. CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO -----

L'appartenenza all'Associazione cessa: -----

- a) per decesso; -----
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo; -----
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi: -----

- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso; -----

- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi. -----

La decisione di esclusione di un socio per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile. -----

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso. -----

----- TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI -----

Articolo 7. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -----

Gli organi dell'Associazione sono: -----

- 1) l'Assemblea dei Soci; -----
- 2) il Consiglio Direttivo; -----
- 3) il Presidente; -----

- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti; -----
5) il Collegio dei Probiviri. -----

Articolo 7 bis. CARICHE SOCIALI -----

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviri alle quali possono accedere anche i non soci. -----

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 c.c.. -----

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive. -----

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto. -----

Articolo 8. ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI -----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. -----

Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. -----

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo; -----
- entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo. -----

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno) dei soci aventi diritto di voto. -----

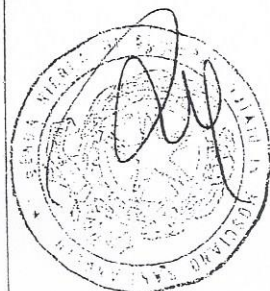
La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione. -----

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. -----

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme. --
Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali. -----

Articolo 9. ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI ---

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati. -----



L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati. -----

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. -----

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare solo da altro socio purché quest'ultimo non sia Consigliere, Revisore dei Conti, componente del Collegio dei Probiviri o dipendente. La delega deve essere rilasciata per iscritto. Ogni socio non può rappresentare per delega più di due soci. -----

Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa. -----

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali. -----

Articolo 10. ASSEMBLEE: POTERI -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci, aventi diritto di voto. -----

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori, allorché siano previste delle votazioni. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni. -----

L'Assemblea ordinaria: -----

- 1) elegge il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo; ---
- 2) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art.11; -----
- 3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento; -----
- 4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative; -----
- 5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il rendiconto consuntivo; -----
- 6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri; -----
- 7) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea Nazionale di Anffas Onlus con le modalità definite nel regolamento; --

8) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi, comprensivi dei livelli minimi di qualità, in conformità allo schema predisposto da Anffas Nazionale; -----

9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria. -----

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art.20.

Prevvia delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale liquidazione può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea dei soci, anche attivare le procedure liquidatorie. -----

Articolo 11. CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE -----

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente. -----

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. -----

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. -----

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Provvisori, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso. -----

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. -----

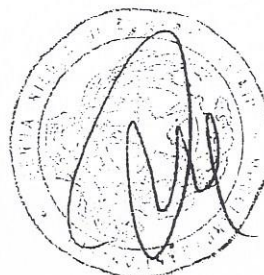
Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili. -----

Articolo 12. CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO -----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica. -----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. -----

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione. -----
Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da



effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione. -----
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di al-
meno la metà più uno dei componenti in carica. -----

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. -----

Articolo 13. CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI -----

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri neces-
sari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per
la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla
legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune spe-
cifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a
Soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti. -----

Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia",
determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno es-
sere preventivamente ed esplicitamente definiti. -----

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti
dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente al-
l'approvazione, comunicati ai soci con idonei mezzi. -----

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'As-
semblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo
corredato dal programma di attività ed il rendiconto consun-
tivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione
sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre al-
l'approvazione dell'Assemblea. -----

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di per-
sonale, assumere e licenziare il personale dipendente, fis-
sandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di
quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e del-
le norme vigenti in materia. -----

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro
per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di
specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di mas-
sima. -----

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commis-
sioni di lavoro. -----

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti -
pro-tempore - nei consigli di amministrazione, nei comitati
di gestione e negli organi di controllo degli Enti di ini-
ziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti
in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promo-
zione ed alla tutela degli interessi associativi. -----

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attivi-
tà di cui all'art. 3 del presente statuto associativo, ha
tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare
il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o
estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché la-
sciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente
ad Enti, aventi la qualifica di Onlus facenti parte dell'u-
nitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle

finalità statutarie. -----

Articolo 14. CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea. -----

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti. -----

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa: -----

- 1) per decesso; -----
- 2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente; -----
- 3) per scadenza del mandato; -----
- 4) per la perdita della qualifica di socio dell'Associazione; -----
- 5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. -----

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri. -----

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, non debitamente giustificate. -----

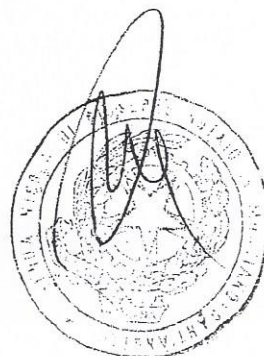
Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo. -----

Articolo 15. PRESIDENTE -----

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale. -----

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica. -----

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Pre-



sidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito. -----

Articolo 16. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -----

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori dei conti effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. -----

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente. -

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie dell'associazione. -----

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. -----

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea. -----

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo. -----

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo. -----

Articolo 17. COLLEGIO DEI PROBIVIRI -----

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo. -----

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione. -----

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi. -----

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. -----

TITOLO 4. NORME AMMINISTRATIVE -----

Articolo 18. BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE -----

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. -----

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma giuridica. -----

Articolo 19. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE -----

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacenti). -----

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria. -----

Articolo 20. SCIoglimento -----

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre/quarti dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei tre/quarti dei soci presenti. -----

Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrato altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo regionale Anffas di appartenenza. -----

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Anffas Onlus o ad altro soggetto giuridico, avente forma di Onlus conforme alle vigenti norme relative alla propria forma giuridica, parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, sempre sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96. -----

Articolo 21. REGOLAMENTO -----

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto. -----

Articolo 22. NORME DI RINVIO -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.

Articolo 23. NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE -----

Le modifiche apportate alla composizione degli Organi Associativi entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi. Fino a tale data gli Organi Associativi rimangono disciplinati dalle previgenti norme statutarie e -



regolamentari. -----

Firmato: Vincenzo Roselli - Nicola GENUA Notaio -----

Presenze assemblea generale straordinaria del 18 Dicembre 2008

	Cognome	Nome	Firma	Per delega
Presidente	1 ROSELLI	VINCENZO	Vincenzo Roselli	
Vice Presidente	2 VERONA	GIANCARLO	Vincenzo Roselli	
Segretario/Tesoriere	3 SCARPANTONI	VALENTINA	Vincenzo Roselli	
Revisore dei Conti	4 MAISANO	ANTONIO	Vincenzo Roselli	
Revisore dei Conti	5 MOLINIS	MARIA EMANUELA	Vincenzo Roselli	
Socio	6 BELLACHIONA	PIETRO	Vincenzo Roselli	
Socio	7 BOLLINI	NADIA	Vincenzo Roselli	
Socio	8 BRACA	ANNA	Vincenzo Roselli	
Socio	9 CALVARESE	TIZIANA	Vincenzo Roselli	
Socio	10 CAMPOLO	MARIA	Vincenzo Roselli	
Socio	11 CANCELLIERI	NADIA	Vincenzo Roselli	
Socio	12 CURRA'	ANTONIO GENNARO	Vincenzo Roselli	
Socio	13 DA COSTA	VERA	Vincenzo Roselli	
Socio	14 FAONIO	MARIAROSARIA	Vincenzo Roselli	
Socio	15 GASPARRINI	MORENA	Vincenzo Roselli	
Socio	16 LUPINETTI	ROSA	Vincenzo Roselli	
Socio	17 MARA'	KATIA	Vincenzo Roselli	
Socio	18 MARCOZZI	GIOVANNA	Vincenzo Roselli	

All'atto N. 15483 di Rep.
N. 3696 di Rac.



Vincenzo Roselli

ANFFAS ONLUS DI GIULIANOVA

Presenze assemblea generale straordinaria del 18 Dicembre 2008

	Cognome	Nome	Firma	Per delega
Socio	19 MENEI	GABRIELLA	<i>Renzo Goharolla</i>	
Socio	20 MOSCIANESE	ROSANNA	<i>Rosanna Moscianna</i>	
Socio	21 ORTOLANI	ALBERTO	<i>Alberto Ortolani</i>	
Socio	22 PASSACQUA	ANNAMARIA		<i>Annammia</i>
Socio	23 RIZZO	GIOVANNA		
Socio	24 RONDOLONE	LUCIA	<i>Frankline Lucie</i>	
Socio	25 ROSATI	ROSINA		
Socio	26 SAMUELE	MARIA CRISTINA		
Socio	27 SISTILLI	NICOLA	<i>Nicola</i>	<i>Enrico X 2008</i>
Socio	28 TOTARO	PAOLO	<i>Paolo</i>	
Socio	29 TRIBUANI	ROSELLA	<i>Rosella</i>	
Socio	30 URSINI CASALENA	FIORETTA	<i>Fioretti Casalena</i>	<i>Alfonso</i>

Vincenzo Roselli



Per delega strutture le riparte
FIDRETTA ORSINI CASALENA
Per tutti i familiari
Alfonso

Copia conforme al suo originale. È stata a norma
di Legge, che si è data *per uno convalidato*
essa con la di *19* pagina
Montorio Sant'Agato il *15 GEN. 2000*

